

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Affidamento, mediante Accordo Quadro, di servizi di stampa, allestimento e deallestimento per pubblicità decordinamica e dinamica. - CIG: B150A719D9
TRA

COTRAL, con sede in Roma, via B. Alimena n. 105, codice fiscale, partita iva [●], qui rappresentata dal Dott. [●], nella sua qualità di [●] munito degli occorrenti poteri per sottoscrivere l'Accordo Quadro, che qui si allega in copia come **Allegato** __ (d'ora innanzi, **anche "COTRAL" e/o "Committente" e/o "Stazione Appaltante"**)

e

....., con sede in, Via n., codice fiscale e partita iva [●], iscrizione nel Registro delle Imprese di [●] al n. [●], qui rappresentata da [●], nella sua qualità di [●], munito degli occorrenti poteri per sottoscrivere l'Accordo Quadro, che qui si allega in copia come **Allegato** __, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola (oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo _____, costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa _____
con sede in _____, via _____, ____; codice fiscale _____ e partita IVA _____;

2- impresa _____
con sede in _____, via _____, ____; codice fiscale _____ e partita IVA _____;

nonché l'impresa _____
con sede in _____, via _____, ____; codice fiscale _____ e partita IVA _____.

(d'ora innanzi anche **"Appaltatore" e/o "Affidatario" e/o "Impresa"**)

(il Committente e l'Appaltatore di seguito definiti, singolarmente, la **"Parte"** e, congiuntamente, le **"Parti"**)

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 28.03.2024, è stata autorizzata la Procedura Aperta n. 06/2024, da esperirsi mediante Richiesta di Offerta in Busta Chiusa Digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 25, 59, 71 e 108 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento mediante Accordo Quadro, dei servizi in oggetto;

- con comunicazione prot PU [.....], Cotral ha disposto l'aggiudicazione dei servizi di stampa, allestimento e deallestimento per pubblicità decordinamica e dinamica in favore di [.....]

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse del presente Accordo Quadro e gli atti, i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ancorché non materialmente allegati, la documentazione della procedura di gara di cui alle premesse e, comunque, i moduli di dichiarazione l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica presentati in sede di gara.

Il presente Accordo è regolato:

COTRAL
Sede legale:
Via Bernardino Alimena, 105
00173 Roma
T +39 06 72 05 2913
F +39 06 72 05 2809

P. Iva, Codice Fiscale,
Registro Imprese Roma: 06043731006
Capitale Sociale: € 50.000.000,00 i.v.
REA Roma n. 0942379

Socio unico



a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche il "Codice dei contratti pubblici" e/o il "Codice") e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione, inclusi a titolo esemplificativo il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per questi ultimi limitatamente alle parti applicabili) ove non diversamente previsto nel presente Accordo, CS ed atti di gara;

b) D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

c) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle loro versioni più aggiornate, in particolare il D.Lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 459/1996, e loro eventuali successive modificazioni nonché ogni altra norma attinente le prestazioni previste, o le strumentazioni e gli apprestamenti impiegati;

d) tutte le disposizioni di qualsiasi genere e tipologia applicabili all'appalto in oggetto emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, nessuna esclusa, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni allo sviluppo delle prestazioni, l'Appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione, compenso o indennizzo, contro l'Amministrazione Appaltante;

e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Al presente Accordo Quadro si applica altresì il Protocollo di integrità sottoscritto dall'Appaltatore in sede di offerta di gara e le clausole ivi richiamate.

L'Appaltatore opera nel rispetto delle misure restrittive adottate nel contesto della politica estera pena la risoluzione dell'Accordo Quadro L'Appaltatore in particolare opera nel rispetto delle misure restrittive adottate nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) del UE quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i Regolamenti UE n. 833/2014 e s.m.i.; n. 765/2006 e s.m.i.; n. 269/2014; n. 692/2014 e s.m.i.; n.

263/2022 s.m.i., con particolare riferimento alle limitazioni di carattere soggettivo e ai divieti di acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione Europea dei prodotti in essi indicati nonché delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili. Resta inteso che il rispetto delle previsioni di cui al precedente capoverso sussiste fintantoché e nei limiti in cui restano in vigore le misure restrittive adottate.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento di servizi di stampa, allestimento e deallestimento per pubblicità decordinamica e dinamica così come descritti all'art. 2 del Capitolato Speciale ad oggetto "Stipulazione di un Accordo Quadro per l'acquisizione di servizi di stampa, allestimento e deallestimento per pubblicità decordinamica e dinamica" - Edizione Aprile 2024- Prot. SAL n. 11 del 14.02.2024 - ed i relativi allegati (di seguito anche "CS").

Art. 3- Importo

L'importo massimo complessivo del presente Accordo Quadro è pari ad **€ 721.755,00**, (comprensivo dei costi per la manodopera, non soggetti a ribasso, pari ad €149.000,00) oltre IVA, di cui:

- € 300.000,00, comprensivi dei costi della manodopera stimati in euro € 149.000,00, quale importo massimo per l'espletamento del servizio per 12 mesi;

- € 1.755,00, quale importo per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- [opzione]€ 300.000,00, quale importo massimo per l'eventuale opzione di estensione del servizio per ulteriori 12 mesi;

- [opzione]€ 120.000,00, quale importo per l'eventuale opzione relativa all'attivazione del sesto quinto Contrattuale.

Le opzioni di cui sopra saranno esercitate, a discrezione di Cotral, con apposito atto.

Il ribasso unico di sconto percentuale SUB. A), da applicarsi su prezzi unitari posti a base di gara riportati nell'Allegato A del CS, è pari a %

Lo sconto SUB. B), da applicarsi sul fatturato da € 50.000,01 fino ad € 150.000, è pari a %

Lo sconto SUB. C), da applicarsi sul fatturato a partire da € 151.000,01, è pari a %

Resta fermo che i valori sopra indicati rappresentano l'importo massimo di spesa per i servizi stabilito da Cotral Spa nei complessivi mesi di durata dell'Accordo Quadro, senza alcun obbligo per Cotral di garantire la spesa delle somme come sopra indicate, né i quantitativi indicati per singola voce nell'Allegato A che devono intendersi esclusivamente come indicativi e non impegnativi.

L'Accordo Quadro non prevede una spesa minima alla quale Cotral è vincolata; le attività saranno richieste da Cotral all'Appaltatore in base alle effettive necessità che sorgeranno nel periodo di durata dell'Accordo Quadro.

Gli importi comprendono tutte le spese e/o responsabilità e/o oneri e/o obblighi e/o adempimenti di qualunque genere e natura, nessuno escluso, anche se non previsto nel CS ma che comunque l'Aggiudicataria debba sostenere o abbia sostenuto per qualsivoglia motivo connesso o derivante, sia direttamente che indirettamente, dall'obbligo di esecuzione puntuale ed a perfetta regola d'arte, nell'assoluto rispetto della vigente normativa in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del Accordo Quadro, nonché nel rispetto del CS, dei lavori e di quant'altro costituisce l'oggetto dell'affidamento..

Ai sensi dell'art. art. 125 comma 1 d.lgs. n. 36/2023 è prevista in favore dell'Appaltatore, ove richiesta, la corresponsione di un'anticipazione del 20% (venti per cento) sul corrispettivo della prestazione contrattuale, in ogni caso dopo la contrattualizzazione e, comunque, dopo l'effettivo inizio delle rispettive prestazioni debitamente accertato dalla Direzione dell'esecuzione.

L'anticipazione sarà corrisposta anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

L'importo dell'anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'anticipazione verrà erogata da COTRAL solo previa presentazione di idonee garanzie fideiussorie bancarie o assicurative di importo pari alle rispettive anticipazioni, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo di dette garanzie verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione contrattuale, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di COTRAL. L'Appaltatore decadrà dall'anticipazione con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione contrattuale non dovesse procedere per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali pattuiti; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Sono comprese e compensate nel corrispettivo tutte le spese, nessuna esclusa, a qualsiasi titolo necessarie per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 4 - Durata dell'affidamento

L'Accordo Quadro avrà una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

In caso di non completo esaurimento dell'importo massimo di spesa (€ 300.000, 00 IVA esclusa) nei 12 mesi, Cotral si riserva l'opzione di estendere la durata dell'Accordo Quadro per il tempo necessario al raggiungimento del suddetto importo fermi i limiti dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che, in caso di raggiungimento dell'importo massimo di spesa, prima della scadenza dei 12 mesi, il contratto si intenderà comunque concluso.

Cotral si riserva altresì la facoltà di esercitare un'opzione di estensione del servizio per € 300.000,00 IVA esclusa per ulteriori 12 mesi sempre con facoltà di estendere la durata fino al raggiungimento di detto importo in caso di non completo esaurimento dello stesso negli ulteriori 12 mesi e fermi i limiti dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023.

Cotral si riserva infine l'eventuale attivazione dell'opzione relativa all'attivazione del sesto quinto Contrattuale con conseguente eventuale rideterminazione del cronoprogramma a seguito dell'esercizio della suddetta facoltà di cui al successivo art. 11.

Art. 5- Disciplina del rapporto

Il rapporto contrattuale, per tutto ciò che non è espressamente regolato o derogato dal presente Accordo Quadro, è altresì disciplinato dall'offerta tecnica e dall'offerta economica dell'Appaltatore, presentate in sede di gara, dal Disciplinare e dal CS ed i relativi allegati.

Art. 6 – Dimensionamento dei servizi.

Gli allestimenti e i deallestimenti per ogni campagna di pubblicità decordinamica e dinamica devono essere effettuati presso gli impianti COTRAL presenti sul territorio regionale elencati nell'art. 6.d) del CS. Non tutti gli impianti hanno spazi al coperto.

Il costo della fornitura, come da Allegato A del CS, deve comprendere, per ogni impianto coinvolto, almeno n. 3 viaggi per le operazioni di allestimento e almeno n. 3 viaggi per le operazioni di deallestimento, da concordare e farsi autorizzare volta per volta dagli uffici preposti di COTRAL per confermare la disponibilità delle vetture.

Il numero totale degli spostamenti offerti è pari a

COTRAL potrà richiedere, per ogni prodotto/attività, quantità superiori o inferiori rispetto a quelle indicate nell'Allegato A del CS, secondo le esigenze che matureranno volta per volta.

La ditta dovrà comunque garantire la fornitura di tutti i prodotti/attività indicati nell'Allegato A del CS, nel rispetto delle caratteristiche tecniche ivi descritte.

Nel periodo di durata contrattuale, in seguito ad esigenze sopravvenute, potranno essere concordate forniture di ulteriori prodotti/attività ulteriori, fermo restando l'importo complessivo massimo del contratto.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda a quanto disposto nell'art. 6 del Capitolato Speciale.

Art. 7 – Modalità di esecuzione del servizio

I servizi oggetto del presente Accordo Quadro dovranno essere eseguiti secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni riportate agli artt. 6,7,10,11,12, 16, 29 e 30 del CS.

L'Affidataria conserverà presso il proprio magazzino n° 600 Tabelle Retrobus con pubblicità aziendale, da riutilizzare, e/o per stampa sulla volta di altre campagne (ove dichiarato in offerta tecnica).

Art. 8 – Prescrizioni relative al personale dipendente dell'impresa

Nell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria nel corso dell'appalto, nonché da quello integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono i lavori, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.

L'Appaltatore è impegnato all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art. 9 – Oneri, obblighi, spese ed adempimenti a carico dell'impresa

E' a carico dell'Affidataria il trasporto, lo smaltimento e relativi oneri dei materiali, presso centro autorizzato di rifiuti speciali, sia in fase di allestimento che in fase di deallestimento.

La rimozione dei materiali richiesta dovrà essere certificata con documentazione che attesti l'avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti, come da normativa vigente, al termine di ogni attività di allestimento e deallestimento.

È a carico dell'Affidataria, e quindi è compreso e compensato dai prezzi contrattuali, qualsivoglia responsabilità e/o onere e/o obbligo e/o spesa e/o adempimento di qualunque genere e natura, nessuno escluso, anche se non previsto nel presente Capitolato ma che comunque l'Aggiudicataria debba sostenere o abbia sostenuto per qualsivoglia motivo connesso o derivante, sia direttamente che indirettamente, dall'obbligo di esecuzione puntuale ed a perfetta regola d'arte, nell'assoluto rispetto della vigente normativa in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del accordo quadro, nonché nel rispetto del Capitolato, dei lavori e di quant'altro costituisce l'oggetto dell'affidamento. In nessun caso, comunque, sono accolte da questa Società richieste economiche aggiuntive rispetto all'importo pattuito, o condizioni diverse da quelle contenute nel Capitolato, motivate dalla necessità di trasferimenti, anche temporanei, trasferte dei dipendenti, difficoltà logistiche e di qualsivoglia altro genere e natura che l'Aggiudicataria debba affrontare per raggiungere le località comunque interessate dall'affidamento.

Art. 10- Controlli

L'Affidataria si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alla verifica sulla piena e corretta esecuzione del contratto nonché alla corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 11 - Variazioni dell'entità dei servizi

COTRAL si riserva la facoltà di variare l'entità dei servizi/forniture entro un massimo del 20% in più ferme restando tutte le condizioni contrattuali.

Art. 12- Corrispettivo, contabilizzazione, fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo del Contraente per l'esecuzione dell'appalto sarà pari all'offerta formulata (importo di gara x ribasso offerto) ed approvata, I.V.A. ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (cd split payment) esclusa.

Il corrispettivo dovuto sarà versato al Contraente, previa verifica della corrispondenza della fornitura/servizio consegnata/erogata (cd Entrata Merce), a quanto richiesto, dietro presentazione di fatture posticipate in regime di "Split Payment") da inviare in formato elettronico ai sensi della L. n. 205/2017 e successivi Provvedimenti e Circolari applicative, univocamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le regole tecniche stabilite dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate. Per consentire la ricezione delle fatture nel formato XML, i dati completi per la trasmissione delle fatture elettroniche intestate a Cotral sono i seguenti: Nazionalità: IT; Codice Fiscale e Partita IVA: 06043731006; Denominazione: Cotral SPA; Indirizzo: Via Bernardino Alimena, 105 - 00173 Roma (RM); Codice Destinatario SDI: 0G6TBBX. Le fatture dovranno contenere, oltre l'imponibile e le eventuali spese esenti, anche l'importo dell'IVA con la codifica prevista per le: operazioni assoggettate a split payment (con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972). Ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018 convertito dalla L. 96/2018, la disciplina dello "split payment" non si applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai c. 1, 1 bis e 1 quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973. Il flusso potrà contenere degli allegati, in formato pdf anche compresso in formato ZIP (ad es: copia del DDT, dell'Ordine SAP, delle relazioni, dei consumi ecc.) utili per le fasi di accertamento e registrazione della transazione. Per i soggetti "esonerati" dall'obbligo di emettere la fattura in formato xml, la stessa, unitamente agli eventuali allegati, dovrà essere trasmessa, in formato pdf, all'indirizzo: pec.fatture@cotral.legalmail.it

La fattura dovrà contenere il riferimento al contratto, il numero dell'Ordine di Acquisto (SAP) ricevuto, il codice CIG il codice CUP (se previsto) e, ove previsto, il riferimento al Documento di Trasporto.

Le singole fatture, fiscalmente non scartate dallo Sdi (Sistema di Interscambio) e complete dei riferimenti indicati al comma che precede, saranno liquidate entro i termini di cui al D.lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D.lgs. n. 192/2012 - art. 1 comma 4 (60 gg.) decorrenti dalla data del ricevimento della fattura ovvero dalla data di accertamento, da parte del responsabile dell'esecuzione, della rispondenza

della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nel Capitolato, o in quelli diversamente concordati tra le parti.

Ai fini del pagamento, il Contraente allega al contratto ovvero trasmette prima della maturazione del corrispettivo, a Cotral, a firma del legale rappresentante, i dati inerenti:

- 1) gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato;
- 2) le generalità e codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sul conto dedicato con l'impegno a comunicare ogni variazione.

Cotral si riserva di richiedere la compilazione di un "Modulo Acquisizione Dati" al fine di censire il Contraente nei propri sistemi informativi contabili e di comunicare al Contraente anche un "codice fornitore univoco" generato dal sistema ERP

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e della Circolare MEF-RGS n. 13/2018, prima dell'erogazione del corrispettivo, Cotral deve verificare se risulti un inadempimento nei confronti dell'erario a carico del beneficiario, tramite apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione; laddove emerga una situazione di inadempimento, Cotral è tenuta a sospendere il pagamento nei confronti del Contraente e versare la somma all'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed il Contraente a sospendere la decorrenza dei termini di pagamento.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione richiede la trasmissione/acquisizione del D.U.R.C., con validità ai sensi di legge.

La fatturazione dei compensi dovuti avverrà secondo le seguenti scadenze temporali:

- acconto del 50 % dell'importo totale di ogni singolo incarico, ad avvenuto allestimento di ogni campagna pubblicitaria ed a seguito di relativo report fotografico;
- saldo del restante 50% dell'importo totale di ogni singolo incarico, all'avvenuta conclusione della fase di deallestimento di ogni campagna pubblicitaria ed a seguito di relativo report fotografico.

Il pagamento delle fatture, fiscalmente regolarizzate, sarà effettuato mediante una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo accredito in conto corrente postale intestato all'Appaltatore, i cui estremi dovranno essere indicati in fattura,
- b) a mezzo accredito in conto corrente bancario intestato all'Appaltatore, i cui estremi dovranno essere indicati in fattura.

Le fatture saranno liquidate subordinatamente al benessere, da parte del Responsabile del Servizio del Committente, in ordine:

- a) alla esattezza degli importi delle fatture relative al periodo di riferimento, per quanto attinente alle prestazioni effettivamente rese;
- b) alla sussistenza di motivi per l'applicazione di penalità;
- c) eventuali altri addebiti definiti in contraddittorio.

In presenza di una delle condizioni previste al precedente punto, gli importi relativi saranno detratti in ordine prioritario:

- 1) dalle altre fatture, relative al servizio ammesse al pagamento;
- 2) dalla cauzione, nel qual caso la medesima deve essere reintegrata fino alla concorrenza del 100% dell'importo prescritto.

L'ammontare delle eventuali penali previste, sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che il Contraente, su richiesta documentata di Cotral, abbia formalmente accettato la detrazione ed emesso emettendo apposita nota di credito con le medesime modalità previste per l'emissione e l'invio delle fatture, sarà portato in compensazione finanziaria con le relative fatture.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.LGS. n. 36/2023 e del DPR n.207/210, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in liquidazione finale, previo rilascio del Certificato di Collaudo o di Verifica di Conformità, e del previo rilascio Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs. n. 9 ottobre 2002, n.231.

Il pagamento degli interessi di mora sarà versato al Contraente, previa acquisizione di idoneo documento contabile, ovvero della fattura elettronica con le modalità precedentemente indicate, unitamente al prospetto/tabulato di calcolo, nonché previa verifica e controllo della corrispondenza con le scritture contabili.

Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.lgs. n. 231/2002 il Contraente, qualora le richieda, dovrà emettere e trasmettere idoneo documento contabile, ovvero la fattura elettronica con le modalità precedentemente indicate, unitamente alla distinta ed alla copia dettagliata delle stesse.

Si applica la clausola di revisione prezzi di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale.

Per la disciplina di Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo, si rimanda all'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023.

Art 13 - Prezzi

Il corrispettivo dell'appalto si intenderà stabilito a misura, potendo la Committente stabilire per i singoli prodotti/attività, le quantità da ordinare in relazione ai quantitativi minimi e relativi multipli indicati nell'Allegato A del CS, secondo le proprie necessità senza che l'Affidataria possa a tale titolo vantare pretesa o riserva alcuna fermo restando che, nel corso di vigenza contrattuale, COTRAL Spa, può richiedere, per ogni prodotto/attività, quantità superiori o inferiori, secondo le esigenze, che matureranno volta per volta.

Art. 14- Interessi di mora

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 231/2002 così come modificato dall'art. 1 c. 1 lett. d) ed e) del D.lgs. n.192/2012, in caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi moratori nella misura del tasso legale vigente al momento della maturazione degli interessi medesimi maggiorato di otto punti percentuali.

Art. 15 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari è stato attribuito il seguente numero **CIG: B150A719D9**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente Contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

L'appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.

Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.

In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 16 Penalità

Per ogni mancato allestimento/rimozione entro i 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi oltre la data di inizio/fine campagna, COTRAL Spa applicherà una penale alla ditta aggiudicatrice pari ad € 50,00 al giorno per ogni vettura interessata.

Trascorsi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi di ritardo negli allestimenti e per i deallestimenti, rispetto ai termini previsti, COTRAL si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare la fornitura ad altra impresa, fatti salvi i propri diritti di risarcimento danni.

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel CS, COTRAL Spa invierà comunicazione scritta con la specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni a COTRAL Spa nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dalla COTRAL, o in caso di mancata risposta o di mancato recapito nel termine indicato, COTRAL si riserva di applicare le sopra citate penali.

In caso di consegne di prodotti non rispondenti alle caratteristiche di quelli aggiudicati verrà richiesta la sostituzione o la messa a punto delle parti non conformi o la sostituzione dell'articolo da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte di COTRAL.

I prodotti che si ritenessero non conformi dovranno essere ugualmente sostituiti nei termini anzidetti.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa COTRAL mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta inadempiente. In alternativa COTRAL potrà avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Art. 17 – Risoluzione per inadempimento:

Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ferma restando l'applicazione delle penali e il risarcimento del danno, COTRAL si riserva il diritto di risolvere l'Accordo Quadro, per fatto o causa dell'Appaltatore, oltre che nei casi riportati in altre disposizioni del presente Accordo Quadro e del CS, nei casi di:

- a. raggiungimento di un importo complessivo di penali applicate pari all' 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- b. verificarsi di 2 inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico del Committente, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare;
- c. cessione totale o parziale del contratto;
- d. mancato reintegro della cauzione definitiva;
- e. azione giudiziaria nei confronti del Committente per causa dell'Appaltatore;
- f. avvio di procedure concorsuali
- g. violazione dei principi di liceità del trattamento di dati personali, frode, colpa grave, grave negligenza
- h. mancata osservanza degli obblighi di cui al Patto di integrità;
- i. mancata osservanza del Codice Etico di COTRAL.

In ogni altro caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza delle prestazioni effettuate ai requisiti e prescrizioni del CS, il Committente procederà a diffidare l'Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono cessare le cause che motivarono la diffida, nonché l'avvertimento che - in caso di inosservanza - si darà luogo alla risoluzione del Contratto in danno dell'Appaltatore. Il permanere delle stesse cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida medesima, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del Contratto in danno dell'Appaltatore.

La risoluzione dà diritto al Committente di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione prestata, incamerandola per intero.

Con la risoluzione del Contratto, sorge nel Committente il diritto ad affidare l'appalto a terzi, in danno dell'Appaltatore.

L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo Contratto da stipulare con il concorrente posto al secondo posto della graduatoria finale di aggiudicazione ovvero mediante procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, mediante sistema in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del Contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Appaltatore nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà comunicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel Contratto risolto.

Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni dell'Appaltatore.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Appaltatore.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione del Contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo a firma del medesimo soggetto che ha sottoscritto il Contratto.

L'emissione del provvedimento amministrativo viene notificata all'Appaltatore.

La risoluzione del Contratto, per fatto o causa dell'Appaltatore, comporta l'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati al Committente.

Art. 18 – Recesso

Il Committente può recedere nei casi e con le modalità descritte nell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

Il Committente può, altresì, recedere dal contratto:

- a) per giusta causa;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'espletamento del servizio;
- d) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- e) in caso di fallimento dell'Appaltatore;
- f) in caso di fallimento dell'impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
- g) in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- h) in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia;
- i) in caso di morte di qualcuno dei soci e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- l) in caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- m) in caso di morte del titolare dell'impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora il Committente non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti.

Nelle ipotesi sopra elencate, il recesso avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà ricevuta dall'Appaltatore. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni assicurando, tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Art.19- Sospensioni per causa di forza maggiore

Vengono riconosciute sospensioni solo per le seguenti cause di forza maggiore:

- Calamità naturali;
- Scioperi documentati dal personale dell'assuntore;

Il ricorrere durante l'esecuzione dell'appalto a circostanze di forza maggiore deve essere denunciato e dimostrato tempestivamente all'Impresa.

Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti del Committente non potranno costituire giustificato motivo per la sospensione o ritardo nella esecuzione delle consegne.

Art. 20- Subappalto

Il Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del Contratto

ovvero

Il Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: -----.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione del contratto.

In considerazione della natura dell'oggetto del contratto, il Committente ammette la possibilità di ricorrere al subappalto, nei termini e con le modalità di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il subappalto in violazione di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fa sorgere, in capo al Committente, il diritto di risolvere il contratto ai sensi e agli effetti di quanto previsto nel presente Contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 119 e 120 del Codice.

Art. 21 - Divieto di cessione dell'appalto

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della COTRAL fino a che il "cessionario", o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione e scissione, non abbia proceduto nei confronti della stessa alle comunicazioni e consegna di documentazione secondo quanto previsto nel D.lgs. n. 36/2023. Nei sessanta giorni successivi la COTRAL potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, nei casi previsti dal D.lgs. n. 36/2023. In mancanza di opposizione si produrranno tutti gli effetti attribuiti dalla legge alle operazioni sopra indicate.

In ogni caso restano ferme le ulteriori previsioni normative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Fermo quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2023 o da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti del Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'emanazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/1956 ed agli artt. 2 e ss. L. 575/1965 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai prestazioni ovvero per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, nonché in caso di intervenuta revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (risultante dal casellario informatico) la COTRAL avrà facoltà di risolvere il Contratto.

Art. 22 - Cessione dei crediti

Si applica quanto disposto dall'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 23 - Cauzione definitiva

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Affidatario ha costituito una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali pari ad Euro (euro/00), pari al dell'importo contrattuale relativo al lotto .., ovvero, in alternativa in quanto impresa certificata, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.lgs. 36/2023, di Euro (euro..... /00), pari al% dell'importo contrattuale.

La cauzione resterà vincolata in favore della Società fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata nei termini di legge, risolta ogni eventuale controversia, al termine della esecuzione del Contratto.

Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla conclusione degli adempimenti di fine Contratto e comunque alla definizione di tutte le pendenze.

Il Committente potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell'Affidatario e derivanti dal Contratto di appalto.

L'Affidatario è obbligata, entro 10 giorni dalla comunicazione del Committente, a reintegrare la cauzione definitiva qualora il Committente, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali dalla cauzione.

In caso di risoluzione del Contratto per inadempienze dell'Affidatario, il Committente tratterrà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

La cauzione definitiva sarà restituita o svincolata senza interessi, dopo la scadenza del rapporto contrattuale, ivi compresa l'eventuale proroga e termini di garanzia e comunque al termine delle operazioni di fine Contratto, entro 30 gg. dalla richiesta dell'Affidatario, sempre che non sussistano controversie o pendenze di sorta

Art. 24 – Requisiti di ordine generale e morale

L'Appaltatore si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente alla COTRAL eventuali fatti sopravvenuti che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale di cui all'artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 autocertificati dalla stessa in sede di gara ed accertati da COTRAL. COTRAL ha diritto di risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice.

In ogni caso, COTRAL potrà risolvere il Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito di ordine generale morale richiesto ai citati artt. 94 e 95 del Codice.

Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023, il DURC negativo, successivo al provvedimento di aggiudicazione, ai fini della persistenza del rapporto contrattuale, comporterà decadenza dell'appaltatore solo nella misura in cui inciderà in modo radicale sull'affidabilità dell'impresa affidataria quale contraente.

Art. 25 – Garanzie e Responsabilità

Per tutti gli interventi di manutenzione e materiali/ricambi forniti, l'Affidataria resta garante ed unica responsabile per il periodo di 12 mesi previsto dalla normativa vigente

Durante tale periodo, la constatazione dei guasti o difetti sarà eseguita nel rispetto delle modalità e secondo le prescrizioni riportate all'art. 25 del CS.

L'Affidataria si assume altresì ogni responsabilità in merito alla rispondenza della fornitura ai criteri qualitativi e quantitativi richiesti da COTRAL, all'allestimento e rimozione del materiale pubblicitario. L'Affidataria si assume inoltre la responsabilità degli eventuali danni sulle vetture riscontrati dopo il deallestimento e non preesistenti.

L'Affidataria garantisce che le applicazioni e le rimozioni saranno effettuate da personale qualificato e competente attenendosi agli orari di allestimento e deallestimento indicati dall'ufficio preposto.

Per quanto non disposto nel presente articolo, si rimanda a quanto previsto nell'art. 10 del CS.

Art. 26– Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il Contratto stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Appaltatore che del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del Contratto.

Art. 27 - Brevetti industriali, diritti d'autore e diritti di proprietà intellettuale

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi, l'Appaltatore manterrà e terrà indenne il Committente assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico del Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata.

I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e i conseguenti diritti di utilizzazione economica sono attribuiti in via esclusiva al Committente e si intendono interamente ricompresi e compensati dall'importo contrattuale senza che il Fornitore abbia diritto a qualsiasi pretesa o indennità di sorta nei confronti del Committente.

L'Appaltatore è pertanto tenuto, alla scadenza del contratto e, comunque, a semplice richiesta, alla consegna degli impianti grafici e di tutta la documentazione elaborata, utile alla successiva riproduzione ed utilizzazione della stessa da parte del Committente.

Art. 28 - Gestione interna dell'Accordo Quadro

COTRAL indica quale struttura responsabile per la gestione del presente Accordo Quadro la U.O. Vendita Spazi pubblicitari (06/720). RUP: Paola Scipioni tel. email:

Art. 29 - Coordinate bancarie

L'Affidataria si impegna a comunicare tempestivamente alla Società le eventuali variazioni che dovessero intervenire nelle coordinate bancarie e dichiara fin d'ora, in difetto di formale notificazione, di esonerare la Società da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Art. 30 - Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti del presente Accordo Quadro l'Affidataria elegge domicilio legale presso

Art. 31 - Trattamento dei dati personali

L'Affidataria si impegna ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed in conformità a quanto previsto in generale dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

In relazione a quanto disciplinato dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di privacy, si informa che COTRAL, in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i dati personali forniti nel pieno rispetto della predetta normativa, in conformità all'informativa resa sul sito web della Società di cui l'Affidataria si impegna a prendere visione.

In particolare il Committente, in relazione a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, si riserva di disciplinare eventuali trattamenti autorizzati al Committente in qualità di Responsabile del trattamento con un Contratto o con altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare ed alle istruzioni da questi impartite.

Art. 32 - Dichiarazione ai sensi del D.lgs. n. 231/01

L'affidataria dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.lgs 231/01 nonché il Codice Etico di COTRAL ed il PTPCT ex lege 190/2012, pubblicati sul sito internet www.COTRALspa.it, e si impegna a tenere, nello svolgimento delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni delle suddette norme e documenti, astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l'Organismo di Vigilanza e con il RPCT. L'inosservanza da parte dell'affidataria e di chiunque presti attività lavorativa per detta parte, di una qualsiasi delle previsioni delle predette norme e documenti comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e potrà legittimare COTRAL a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a COTRAL.

Art. 33- Foro competente

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo e/o concorrente.

Art. 34 – Ulteriori obblighi Appaltatore

L'appaltatore si obbliga:

- a)** a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del Contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- b)** a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- c)** ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- d)** a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- e)** a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

COTRAL

Legale Rappresentante

Legale Rappresentante

Condizioni generali di Contratto

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., si approvano tutte le clausole del presente atto ed in modo specifico quelle di cui agli articoli 4 (Durata dell'affidamento), 9 (Oneri, obblighi, spese ed adempimenti a carico dell'impresa), 10 (Controlli), 11 (Variazioni dell'entità dei servizi), 12 (Corrispettivo, contabilizzazione, fatturazione e pagamenti), 14 (interessi di mora), 16 (Penalità), 17 (Risoluzione per inadempimento), 18 (Recesso), 21 (Divieto di cessione dell'appalto), 23 (Cauzione definitiva), 32 (Dichiarazione ai sensi del D.lgs. n. 231/01), 33 (Foro competente) e 34 (Ulteriori obblighi Appaltatore).

.....
Il Legale Rappresentante